



NORME DI ATTUAZIONE

**PIANO REGOLATORE
VOGORNO**

INDICE

I. NORME INTRODUTTIVE

- Art. 1 Base legale, legislazione applicabile
- Art. 2 Comprensorio
- Art. 3 Componenti
- Art. 4 Obiettivi del PR

II. NORME EDIFICATORIE GENERALI

- Art. 5 Condizioni per l'edificabilità di un fondo
- Art. 6 Siti protetti e ritrovamenti archeologici
 - 6.1 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone
 - 6.2 Ritrovamenti archeologici
- Art. 7 Definizioni
- Art. 8 Costruzioni accessorie
- Art. 9 Distanze
 - 9.1 tra edifici
 - 9.2 da confine
 - 9.3 per costruzioni accessorie
 - 9.4 da strade e posteggi
 - 9.5 dai corsi d'acqua
 - 9.6 dal bosco
- Art. 10 Costruzioni contigue
- Art. 11 Pannelli solari
- Art. 12 Protezione degli edifici dalle immissioni di rumore

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIO

- Art. 13 Area forestale
- Art. 14 Zona agricola
- Art. 15 Territorio senza destinazione
- Art. 16 Componenti naturali
 - 16.1 Zona di protezione della natura
 - 16.2 Elementi naturali protetti
 - 16.3 Elementi geologici protetti
- Art. 17 Zone di protezione del paesaggio
- Art. 18 Zona di rispetto riva lago
- Art. 19 Zone soggette a pericolo naturale
- Art. 20 Beni culturali protetti
- Art. 21 Sorgenti, captazioni e zone di protezione dell'acqua
- Art. 22 Idrografia

- Art. 23 Depositi
Art. 24 Edifici situati fuori zona edificabile
1. Norme edilizie
 2. Sistemazione esterna
 3. Impianti tecnici
 4. Requisiti per la domanda di costruzione

B. PIANO DELLE ZONE

- Art. 25 Finalità
Art. 26 Elenco delle zone di PR
Art. 27 Zona del nucleo di villaggio NV
Art. 28 Zona di complemento del nucleo di vecchia formazione NN
Art. 29 Zona residenziale R2
Art. 30 Zona residenziale primaria R2P
Art. 31 Zona a carattere lavorativo Ar

C. PIANO DEL TRAFFICO

- Art. 32 Autorimesse e posteggi privati
Art. 33 Posteggi pubblici
Art. 34 Percorsi pedonali

D. PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO

- Art. 35 Attrezzature ed edifici d'interesse pubblico (AP-EP)

E. SERVIZI TECNOLOGICI

- Art. 36 Definizione
Art. 37 Acquedotto
Art. 38 Canalizzazioni

IV. DISPOSIZIONI DIVERSE

- Art. 39 Contributi comunali
Art. 40 Entrata in vigore

V. ALLEGATI

- Tabella inventario dipinti murali
- Perizia fonica

| |
|-----------------------|
| I. NORME INTRODUTTIVE |
|-----------------------|

Art. 1Base
legale

1.1 Il piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) e relativa ordinanza, dalla Legge cantonale di applicazione della LPT del 23 maggio 1990 (LALPT) e Regolamento d'applicazione, nonché dalla Legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973 (LE) col relativo regolamento d'applicazione (RALE)

Legislazione
applicabile

1.2 Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LE e il RALE unitamente alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), alla relativa ordinanza, ed alle altre leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali, sulla protezione dell'ambiente, del paesaggio e della natura sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2

Compensorio

Il piano regolatore disciplina l'uso di tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Vogorno.

Art. 3

Componenti

Il Piano Regolatore si compone:

a) di rappresentazioni grafiche , ossia:

In scala 1:10'000

- piano del paesaggio parte alta

In scala 1:2'000

(relative al compensorio del fondovalle)

- piano del paesaggio, compensorio del fondovalle

- piano delle zone

- piano del traffico, delle attrezzature ed edifici d'interesse pubblico o collettivo (AP-EP)

- piani indicativi dei servizi pubblici

b) delle presenti norme di attuazione

c) della relazione tecnico-economica, con l'indicazione dell'ordine progressivo degli interventi pubblici ed il coordinamento delle fasi di attuazione (piano di attuazione).

d) dell' "Inventario degli edifici situati fuori della zona edificabile"comprendente:

1. le schede descrittive dei singoli oggetti;

2. la tabella delle valutazioni.

Art. 4
Obiettivi
del PR

- 4.1 Il PR ha come obiettivo di provvedere principalmente :
- a) alla salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche ed architettoniche dei diversi nuclei tradizionali di villaggio, ed in particolare degli spazi di relazione con le zone limitrofe.
 - b) Alla tutela, mantenimento e salvaguardia degli edifici rustici degni di conservazione.
 - c) Alla salvaguardia ed alla protezione delle componenti naturali e paesaggistiche.
 - d) Alla definizione della potenzialità agricola e selvicolturale, promuovendo uno sviluppo equilibrato.
 - e) Alla regolamentazione delle attività edilizie.
 - f) All'ubicazione degli edifici ed attrezzature di interesse pubblico o collettivo.
 - g) Al mantenimento della popolazione, favorendo le residenze primarie.
- 4.2 Il PR crea con la sua adozione la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizioni previste.

| |
|---------------------------------|
| II. NORME EDIFICATORIE GENERALI |
|---------------------------------|

Art. 5

Condizioni
per l'edifi-
cabilità
di un fondo

Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:

- a) se è situato in una zona definita edificabile dal PR (Piano delle zone);
- b) se è urbanizzato (v. art. 66 e 67 LALPT);
- c) se è assicurato il servizio comunale di distribuzione di acqua potabile, oppure se il proprietario può utilizzare un idoneo impianto privato.

Art. 6

Siti protetti e
ritrovamenti
archeologici

Art. 6.1 Siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone

1. I siti e paesaggi pittoreschi protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.
2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi e da non deturpare i paesaggi pittoreschi.

Art. 6.2 Ritrovamenti archeologici

I contenuti archeologici immobili e mobili presenti sul territorio sono beni culturali degni di protezione in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 (art. 1_3).

Di conseguenza chiunque scopra un bene culturale degno di protezione è obbligato ad informare immediatamente il Municipio o il Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei beni culturali (LBC art. 15, cap. 1)

Se la scoperta avviene durante l'esecuzione di opere di costruzione, i lavori devono essere immediatamente sospesi (LBC art. 15, cap. 2).

Chiunque si avveda che un bene culturale protetto o degno di protezione è esposto al rischio di manomissione, alterazione, distruzione, trafugamento o simili, è tenuto a segnalarlo immediatamente al Municipio o al Consiglio di Stato, per il tramite dell'Ufficio dei Beni culturali (LBC art. 15, cap. 3).

Art. 7

Definizioni

- 7.1 Definizioni contenute nella Legge edilizia
Per le definizioni delle distanze e del modo di misurarle, come pure della sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme della LE e del RALE.
- 7.2 Linea di arretramento
La linea di arretramento costituisce il limite fino al quale è possibile costruire verso l'oggetto a cui è riferita.
- 7.3 Linea di costruzione o allineamento
La linea di costruzione indica l'allineamento obbligatorio per le nuove costruzioni e le ricostruzioni.
- 7.4 Riattamento
Intervento di ripristino edilizio, senza ampliamenti, avente essenzialmente l'effetto di perpetuare una situazione esistente, senza cambiamento di destinazione, e quindi senza particolari ripercussioni sull'aspetto culturale proprio e sull'ambiente storico circostante.
- 7.5 Trasformazione
Ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione.
La trasformazione dovrà essere operata in modo da assicurare l'inserimento corretto della costruzione risultante nell'ambiente storico e culturale circostante.
- 7.6 Ricostruzione
Ripristino di un edificio demolito o distrutto.

Le ricostruzioni devono approssimativamente corrispondere alle opere edilizie originarie da esse sostituite, e comunque nel rispetto delle prescrizioni di P.R.

7.7 Ampliamento

Aumento della volumetria di un edificio.

Le parti di nuova aggiunta dovranno essere operate in modo da assicurare l'inserimento corretto della costruzione nell'ambiente storico - culturale circostante.

7.8 Molestia

Si distinguono aziende non moleste, poco moleste e moleste.

- a) Per aziende non moleste si intendono tutte quelle che non hanno ripercussioni diverse da quelle che derivano dall'abitare.
- b) Per aziende poco moleste si intendono tutte quelle le cui attività rientrano nell'ambito delle aziende ove il lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali emissioni hanno frequenza discontinua e limitata nel tempo.
- c) Aziende con ripercussioni più marcate sono considerate moleste.

Art. 8

Costruzioni accessorie

Si ritengono accessorie le costruzioni al servizio di un fabbricato principale, che non siano destinate all'abitazione o al lavoro e che non abbiano una funzione industriale, artigianale o commerciale.

Esse non devono superare le seguenti altezze :

- ml 2,50 alla gronda
- ml 3,00 al colmo.

La lunghezza massima della costruzione accessoria a confine non può superare i ml 10.00.

Nelle zone dei nuclei il Municipio deciderà caso per caso.

Art. 9

Distanze

9.1 Distanza tra edifici.

Le distanze minime tra edifici sono:

1. Nelle zone del nucleo di vecchia formazione (NV) e nelle zone di complemento del Nucleo (NN) :
 - ml 3.00 o in contiguità verso un edificio senza aperture;
 - ml 4.00 verso un edificio con aperture.

Nelle zone di nucleo (NV e NN) eventuali deroghe alle distanze sopra menzionate potranno essere concesse unicamente previo l'accordo scritto del confinante.

2. Nelle altre zone e parti di territorio : ml 4.00
3. Caso particolare: verso edifici sorti prima dell'adozione del P.R. del 1987 ad una distanza inferiore da quella stabilita dal Piano stesso, deve essere rispettata la sola distanza da confine.

9.2 Distanza da confine.

Le distanze per erigere una nuova fabbrica dal confine con il vicino sono le seguenti:

1. Nelle zone del nucleo di vecchia formazione (NV) e in quelle di complemento del nucleo (NN):

verso un fondo aperto:

- a confine se non vi sono aperture,
- altrimenti ad una distanza minima di ml 1,50 da confine.

2. Nelle altre zone e parti di territorio ml 2.00

3. Convenzioni tra privati

I proprietari possono accordarsi di modificare le distanze dai confini, purché siano rispettate quelle tra edifici.

Ai fini della licenza edilizia l'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora questi abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione.

Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

4. Soprelevazioni di modesta entità (mass. ml. 1.00) realizzate nell'ambito di un rinnovamento totale dell'edificio e finalizzate al recupero di spazi abitativi ed a un miglior inserimento ambientale, possono essere autorizzati dal Municipio anche senza l'accordo scritto del confinante

9.3 Distanze per costruzioni accessorie.

Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno ml 2.00 se con aperture. Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali su fondi contigui:

- a confine o a ml 2,00 da edifici esistenti senza aperture;
- a ml 2.00 da edifici esistenti con aperture.

9.4 Distanze da strade e posteggi

1. Le costruzioni devono rispettare le linee di arretramento indicate sui piani che, salvo per casi particolari, risultano di:

- ml 7.00 dall'asse della strada di traffico principale (strada cantonale di collegamento locale); ritenuto un minimo di ml 4.00 dal ciglio;
- ml 4.50 dall'asse delle strade di servizio e raccolta (strade comunali), ritenuto un minimo di ml 3.00 dal ciglio;
- ml 2.00 dai posteggi pubblici.

2. Muri di sostegno e di controriva

Questi muri potranno essere costruiti fino a confine del ciglio stradale, con una scarpa minima del 10 %.

E' ammessa la formazione di posteggi laterali lungo le strade comunali, sia verso monte sia verso valle, a condizione che gli stessi presentino una larghezza minima di ml. 2.50.

Eventuali vani ricavati sotto solette formanti posti auto lungo le strade comunali dovranno rispettare l'arretramento minimo dal ciglio di ml 1.00.

Per la formazione di posteggi verso valle, il ciglio stradale lungo il posteggio deve essere consolidato, mentre l'eventuale sottostante vano ricavato potrà essere utilizzato sino a confine della carreggiata.

3. Il Municipio può concedere deroghe alle distanze di cui ai pti. 1 e 2 segnatamente:

- nelle zone dei nuclei di vecchia formazione (NV) per trasformazioni, riattazioni, sopraelevazioni e ampliamenti, nonché per le nuove costruzioni quando il rispetto degli allineamenti tradizionali lo richieda, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico;
- nelle altre zone e parti del territorio, solo per le trasformazioni, riattazioni, sopraelevazioni di fabbricati esistenti, a condizione che sia salvaguardata la sicurezza del traffico;
- per costruzioni e attrezzature di interesse pubblico.

Sono riservate le competenze del Dipartimento per quanto concerne la distanza dalla strada cantonale.

4. Per la copertura di posteggi (esclusi le opere murarie, i pilastri e simili) può essere ammessa una distanza minima dalle strade di servizio di ml 0,50 dal punto più sporgente, ritenuto che siano rispettate le norme VSS-SNV.

5. Le siepi devono essere collocate e mantenute alla distanza di ml 0.50 dal ciglio delle strade.

Per altre opere di cinta il Municipio può chiedere un adeguato arretramento, che tenga conto dell'importanza del manufatto. In particolare potranno essere definite caso per caso le misure atte a garantire la viabilità e il transito dei mezzi pubblici (callaneve, mezzi di trasporto allievi, ecc.)

Catene o altri elementi di delimitazione delle aree private di posteggio devono essere arretrati di almeno 1.00 ml dal ciglio della strada.

6. Sentieri e passi pedonali

La distanza dai sentieri o percorsi pedonali è di ml. 2,00, riservato il rispetto di maggiori distanze verso il fondo prospiciente.

9.5 Distanze dai corsi d'acqua

Al fine di garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali delle acque, per qualsiasi tipo di costruzione (edifici, impianti, muri di cinta e di sostegno) e modifiche dello stato del terreno, la distanza minima dai corsi d'acqua è fissata dalle linee di arretramento.

In assenza di siffatte linee, deve essere osservata una distanza minima da 5 a 15 ml, misurata dal piede di sponda, stabilita in base ai grafici di cui all'allegato 4 del RLE; in casi eccezionali, e con il consenso dell'Autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe.

9.6 Distanza dal bosco

Edifici ed impianti devono rispettare una distanza di almeno 10.00 metri dal limite del bosco.

In casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale, il Municipio può concedere deroghe fino a 6.00 metri dal limite del bosco.

Art. 10
Costruzioni
contigue

1. I proprietari possono accordarsi per costruire in contiguità.

2. L'edificazione a confine è possibile con l'accordo scritto del confinante che si impegna a costruire in contiguità o ad assumere a suo carico l'intera distanza tra edifici, fissata dall'art. 9.1.

L'accordo con il confinante si ritiene concluso qualora abbia firmato il piano di situazione annesso alla domanda di costruzione e presentato una dichiarazione scritta. Il Municipio annota l'accordo nel registro degli indici.

3. La lunghezza complessiva delle facciate principali non potrà superare i ml 25.00

Tale misura non si applica nelle zone di nucleo (NV e NN).

Art. 11
Pannelli
solari

La posa di pannelli solari sui tetti è ammessa solo a condizione che il loro ingombro e le principali componenti dell'impiantistica concorrano ad un adeguato completamento estetico - architettonico del disegno del tetto e delle facciate dello stabile in questione.

Non è ammessa la posa di pannelli solari nelle zone dei nuclei di Costa e S. Bartolomeo.

Art. 12
Protezione
degli edifici
dalle
immissioni
di rumore

Sul piano delle zone sono indicate le aree in cui è presumibilmente superato il Valore Limite di Immissione (VLI) del Grado di Sensibilità II (GdS II), secondo il Precatasto del Rumore del 1991.

In queste aree, nella costruzione di nuovi edifici e nella riattazione o ricostruzione di quelli esistenti devono essere osservate le disposizioni stabilite dall'art. 31 dell'Ordinanza federale contro l'Inquinamento Fonico (OIF) del 1° aprile 1987.

L'Autorità cantonale può all'occorrenza richiedere una perizia fonica che dimostri il rispetto dei VLI del Grado di sensibilità attribuito alla zona.

III. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

A. PIANO DEL PAESAGGIOArt. 13

Area forestale

1. L'area forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale. Essa è inserita nel PR a titolo indicativo.
2. Il margine della foresta a contatto con le zone edificabili iscritto nel Piano del paesaggio e nel Piano delle zone con un tratto ●●●● ha invece valore vincolante conformemente all'art. 10 cpv. 2 LFo.
3. In caso di dissodamento la superficie dissodata è attribuita alla zona di utilizzazione per la quale il dissodamento è stato autorizzato, riservata la procedura di variante di PR o modifica di poco conto.
4. Se in seguito ad accertamento l'autorità competente non riconosce più il carattere boschivo ad una superficie designata dal PR quale Area forestale, la stessa sarà attribuita alla zona di utilizzazione più affine ad essa limitrofa, riservata la procedura di variante di PR o modifica di poco conto.

Art. 14

Zona agricola

La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità devono essere riservati all'utilizzazione agricola.

Edificabilità:

Nuove costruzioni e impianti sono ammessi solo se indispensabili all'esercizio dell'agricoltura.

Le eccezioni, in conformità dell'art. 24 LPT e diritto federale e cantonale d'applicazione, sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.

L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti devono conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado III.

Art. 15

Territorio senza destinazione

Questo territorio racchiude l'insieme di tutte le superfici non specificatamente utilizzabili e nelle quali non sono previsti obiettivi pianificatori particolari. La costruzione e la trasformazione d'edifici, impianti ecc. sono soggetti alle disposizioni dell'art. 24 della LPT e alla legislazione cantonale di applicazione.

Art. 16

Componenti naturali

16.1 Zone di protezione della natura

1. Le zone protette sono:
 - a) ZPN 1 prato secco di Mora
 - b) ZPN 2 prato umido di Monda
 - c) ZPN 3 prati secchi di Moschiöi
2. Nel piano del paesaggio sono riportate le sotto-indicate componenti naturalistiche.

2.1 Area di protezione integrale della natura

1. Le aree segnalate sono di particolare valore naturalistico. I loro contenuti devono essere conservati intatti e dove auspicato, valorizzati e potenziati.
2. In queste zone sono ammessi solo interventi di tutela e gestione dei biotopi, previa autorizzazione dell'ufficio cantonale della protezione della natura. Al medesimo compete la stipulazione di contratti di gestione con i proprietari fondiari o gestori.
3. L'autorità comunale si adopera per un'adeguata sensibilizzazione rispetto ai valori protetti e veglia alla loro corretta tutela e gestione.
4. In caso di necessità i proprietari fondiari devono tollerare gli interventi di gestione pubblica secondo i disposti dell'art. 18.c della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

2.2 Area cuscinetto

1. Le zone cuscinetto hanno la funzione di evitare l'immissione nell'oggetto protetto di sostanze nutritive dalle superfici adiacenti e includono pure aree potenziali di rigenerazione.
2. Per la loro gestione valgono di principio le medesime condizioni di gestione definite per l'oggetto.

16.2 Elementi naturali protetti

1. Sono considerati protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e paesaggistico indicati nel piano del paesaggio e che sono:
 - a) le acque superficiali e le loro rive
 - b) le murature a secco isolate e quelle che contraddistinguono i terreni agricoli terrazzati.
2. In generale per questi elementi è vietata la manomissione o gli interventi che possano modificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico esistente.
Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio.
3. L'Autorità comunale veglia alla loro corretta tutela.

16.3 Elementi geologici protetti

E' considerato protetto il seguente oggetto:

- a) il masso erratico di Pregossa

E' vietata qualsiasi manomissione o l'asportazione del masso erratico segnalato.

Art.17

Zone di protezione del paesaggio

1. Le zone di protezione del paesaggio comprendono le seguenti aree:
 - a) ZPP 1 S. Bartolomeo
 - b) ZPP 2 Pregossa
 - c) ZPP 3 Costa di S. Antonio
 - d) ZPP 4 Costapiana
2. Ogni intervento deve essere subordinato al rispetto delle caratteristiche morfologiche e dell'armonia ambientale esistenti. Le attività agricole di tipo estensivo sono ammesse e promosse.
3. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola e se non pregiudicano gli scopi della presente norma. Per altri interventi edili fanno stato le disposizioni contenute negli art. 24 LPT e alla legislazione di applicazione.
4. Al fine di preservare le aree in stato di abbandono dall'imboschimento il Municipio ne promuove il ripristino, la cura e lo sfruttamento agricolo estensivo, avvalendosi in tale senso dei disposti dell'art. 18 c della Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio.

Art.18

Zona di rispetto riva lago

Comprende la fascia inclusa fra la strada cantonale della Verzasca e la riva del lago. Questa zona di valore ambientale, comprende gli spazi da mantenere liberi da costruzioni a tutela della riva del lago e della visuale. La costruzione e la trasformazione d'edifici, impianti, ecc. sono soggetti alle disposizioni dell'art. 24 della LPT e alla legislazione cantonale di applicazione.

Art. 19

Zone soggette a pericolo naturale

1. Le zone di pericolo riportate nei piani sono state definite a titolo indicativo dai servizi cantonali competenti e attestano la presenza di fenomeni di valanga e naturale.
2. All'interno della zona edificabile soggetta a pericolo residuo di caduta sassi/crollo di roccia, nuove costruzioni, trasformazioni, modifiche e ampliamenti sono autorizzati a condizione di adottare accorgimenti tecnico-costruttivi atti a ridurre il più possibile la vulnerabilità (esempi: rinforzo dei muri, limitazioni delle aperture sui lati rivolti verso il pericolo, disposizione del fabbricato con il lato maggiore in direzione della pendenza del versante, rinuncia a locali ad alta occupazione in corrispondenza del lato più esposto al pericolo, ecc.). Le diverse soluzioni tecniche adottate dovranno essere esplicitate e descritte in maniera sufficientemente esaustiva in una relazione tecnica, all'atto della presentazione della domanda di costruzione.
3. All'interno delle zone di pericolo situate fuori zona edificabile, qualsiasi intervento edilizio è vincolato al preavviso della competente autorità cantonale che può all'occorrenza chiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione.

Art. 20

Beni culturali protetti

Sono soggetti a speciale protezione i seguenti oggetti:

1) Bene culturale d'interesse cantonale

- MC 9 Complesso della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo (composto da chiesa, campanile, croce cimiteriale e sagrato), mapp. 1297
A salvaguardia della stessa è stato istituito un perimetro di rispetto ai sensi dell'art. 22 cpv.2 della "Legge sulla protezione dei beni culturali".

2) Beni culturali d'interesse locale2.1 Beni culturali

- MC 1 Ponte Cazza, mapp. 1040
- MC 2 Fontana Casson, mapp. 1355
- MC 3 Chiesetta Madonna di Lourdes, mapp. 843
- MC 4 Chiesa di S. Antonio, mapp. 1532
- MC 5 Cappellina Sassello, (con dipinto "Madonna col Bambino") mapp. 394
- MC 6 Oratorio Colletta, mapp. 783
- MC 7 Cappella Vogorno Dentro (con dipinto "Madonna del Rosario col Bambino"), mapp. 275
- MC 8 Cappella località Cimitero, mapp. 150
- MC 10 Cappellina S. Bartolomeo, (con dipinto "Pietà), mapp. 1583
- MC 11 Oratorio Sedicc, (con dipinti murali dei "Cinque Misteri Gloriosi, Dolorosi e Gaudiosi"; "Madonna col Bambino"; "S.Rocco, Arcangelo Gabriele e Maria"; "S.Teresa di Lisieux"), mapp. 139
- MC 12 Cappellina Cortoi, (con dipinto "Madonna del Rosario col Bambino, S.Anselmo e S.Caterina"), mapp. 248
- MC 13 Cappellina Sponda, (con dipinto "Madonna del Rosario col Bambino, S.Giuseppe e S.Antonio"), mapp. 510
- MC 14 Cappella Colletta, (con dipinto "Veronica, Madonna di Loreto col Bambino e S.Anselmo di Aosta"), mapp. 780
- MC 15 Oratorio Rienza, mapp. 738
- MC 16 Fontanone S. Antonio, mapp. 1466
- MC 17 Museo del fieno di Odro, mapp. 634
- MC 18 Cappella Crocetta-Mulini, mapp. 23
- MC 19 Cappella Berzona, mapp. 1415
- MC 20 Cappella Carpell, mapp. 840
- MC 21 Cappella Berzona, mapp. 850
- MC 22 Cappella Bardüghèe, mapp. 1866
- MC 23 Cappella cimitero, mapp. 142

2.2 Massi cuppellari nelle località di:

- | | | | |
|---|--------------------------|---|------------------|
| 1 | Collo (pz 2) | 6 | Odro (pz 4) |
| 2 | Pomvègia di Sotto (pz 1) | 7 | Rienza (pz 3) |
| 3 | Berzona (pz 1) | 8 | Borgna (pz 9) |
| 4 | Fontòbia pz 1) | 9 | Bardüghèe (pz 2) |
| 5 | Lignasca (pz 1) | | |

2.3 Dipinti murali elencati nella tabella allegata in appendice.

3) Effetto della protezione

Il proprietario di un bene ha l'obbligo di conservarlo nella sua sostanza e di provvedere alla sua manutenzione regolare.

Il Comune può subsidiare opere di restauro relative ai beni culturali d'interesse locale. Il Cantone partecipa alle spese di conservazione di tali beni in casi eccezionali; il suo contributo finanziario è però subordinato alla partecipazione alle spese da parte del Comune o di altri enti locali e viene concesso solo nel caso in cui sia indispensabile a salvaguardare l'opera.

Entro il perimetro di rispetto del complesso della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo non sono ammissibili interventi suscettibili di compromettere la conservazione o la valorizzazione del bene.

Per il resto sono applicabili i disposti della Legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997.

Art. 21
Sorgenti,
captazioni
e zone di
protezione
delle acque

Per quanto concerne le captazioni di acqua potabile e le zone di protezione delle stesse, valgono le prescrizioni della LPAc, dell'OPAc, della LALIA.
Per quanto concerne le restrizioni all'uso del territorio, dovranno essere applicate le Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee emesse dall'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente nel 2004 e il Regolamento delle zone di protezione delle relative captazioni.

Art. 22
Idrografia

Tutte le opere o i lavori che abbiano influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica esistente devono tener conto degli obiettivi di protezione formale e ambientale dei corsi d'acqua.

Compatibilmente con le finalità di protezione ambientale deve essere salvaguardata l'integrità e l'accessibilità alle rive.

Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

Art. 23
Depositi

Su tutto il comprensorio comunale sono vietati i depositi, gli scarichi e le deponie di ogni genere, salvo che nelle zone appositamente riservate dal Piano Regolatore.

Art. 24
Edifici
situati
fuori zona
edificabile

Valgono le norme di attuazione **PUC-PEIP**
(Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici ed impianti protetti ai sensi della Scheda di coordinamento 8.5 del Piano direttore cantonale).

La scheda dell'Inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili comunali approvato dal Consiglio di Stato e la relativa tabella di valutazione fanno stato quali documenti che designano la categoria in cui ogni edificio è classificato. (art. 9.2 PUC-PEIP)

I gruppi di edifici delle località di "Fontöbia", "Collo", "Cortoi", "Corte Nuovo", "Gana", "Bardüghèe", "Odro" e "Rienza" sono giudicati come nuclei meritevoli di conservazione (i diroccati di questi nuclei hanno la facoltà di venire ricostruiti).

B. PIANO DELLE ZONEArt. 25
Finalità

La divisione del territorio comunale in zone è stabilita dal piano delle zone che ne precisa i caratteri, la tipologia delle costruzioni, i requisiti e i vincoli edificatori.

Art. 26
Elenco delle zone di PR

Sono stabilite le seguenti zone:

- | | |
|--|-----|
| - Zona del nucleo di vecchia formazione | NV |
| - Zona di complemento del nucleo di vecchia formazione | NN |
| - Zona residenziale | R2 |
| - Zona residenziale primaria | R2P |
| - Zona a carattere lavorativo | Ar |

Le disposizioni specifiche concernenti queste zone sono elencate negli articoli successivi.

Art. 27
Zona del nucleo di villaggio NV

1. In questa zona sono ammessi:
 - riattamenti e trasformazioni
 - ampliamenti degli edifici esistenti
 - nuove costruzioni.

2. Il carattere architettonico, il volume, le altezze, le proporzioni delle aperture con prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del pieno sul vuoto, devono adeguarsi agli edifici esistenti del nucleo.

Le aperture di frontone possono occupare tutto il timpano.

Devono essere salvaguardati i piccoli spazi liberi antistanti le case, i cortili, i passaggi di collegamento attraverso gli edifici, le piazzette e comunque la trama dei percorsi pedonali pubblici e privati.

In particolare devono essere osservate le seguenti norme materiali.

- a) Il tetto deve essere a due falde con la linea di colmo parallela alla facciata più lunga;
- b) Le falde dovranno avere una pendenza compresa fra 70% e 80%;
- c) La differenza tra le altezze del filo superiore del colmo e il filo superiore del cornicione di gronda deve corrispondere ad una misura massima di ml 3.50.
- d) La copertura del tetto dovrà essere eseguita con:
 - piode per il nucleo di Costa, per il quale potrà essere concesso uno speciale contributo comunale a copertura parziale della maggiore spesa (v. art. 39)

- piode o tegole ondulate di cemento colore grigio-ardesia, per gli altri nuclei.

Le gronde laterali dovranno avere uno sporto mass. di 20 cm per i tetti in piode e 40 cm per quelli in tegole.

- e) Deroghe al genere di copertura potranno essere concesse dal Municipio per piccole costruzioni accessorie.
 - f) I materiali, gli intonaci, i tinteggi delle facciate devono rispettare quelli tradizionali esistenti.
I serramenti per finestre e simili devono essere in legno o in ferro di colore nero o grigio scuro. Le ante di chiusura e le porte dovranno essere in legno.
 - g) Le ringhiere in facciata devono essere in ferro o in legno, in ambo i casi di semplice disegno.
 - h) Le aperture possono essere munite di ante in legno; non sono permesse chiusure con rolladen o simili.
3. L'altezza massima degli edifici deve adeguarsi a quella dei fabbricati tipici per la porzione di nucleo in questione, al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti.

4. Per le distanze valgono le norme dell'art.9.

5. Laddove si renda opportuna la conservazione di caratteri morfologici-ambientali il Municipio può imporre la contiguità, l'edificazione a confine, e l'allineamento delle facciate lungo le stradine.

In ogni caso la contiguità preesistente deve essere salvaguardata.

Di regola è permessa la trasformazione (entro le volumetrie attuali), degli edifici esistenti indipendentemente dalle distanze e sul posizionamento esistente.

6. Per i posteggi valgono le norme dell'art. 32.
Qualora tuttavia la formazione dei posteggi dovesse risultare in contrasto con i criteri di conservazione del nucleo, il Municipio, sentito il parere dell'Autorità cantonale competente, potrà vietarne l'esecuzione, imponendo ai proprietari il versamento del contributo per posteggi mancanti, giusto l'art.32.
7. Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

Art. 28

Zona di
complemento
del nucleo di vecchia
formazione
NN

La zona è stabilita a completazione e salvaguardia della zona del nucleo di villaggio
Sono ammessi riattazioni, trasformazioni, ampliamenti, ricostruzioni e nuove costruzioni.

- 1. Gli interventi edilizi devono essere eseguiti rispettando le caratteristiche degli edifici esistenti nella zona del nucleo di vecchia formazione.
- 2. In particolare l'impianto volumetrico deve riprendere la tipologia della casa rurale: il carattere architettonico, le altezze, le proporzioni delle aperture con prevalenza dell'altezza sulla larghezza e del pieno sul vuoto (salvo che per le aperture di frontone) devono adeguarsi agli edifici esistenti nei nuclei.

3. Il tetto deve essere a 2 falde con colmo.
La copertura ammessa è di piode o tegole di cemento ondulate di colore grigio.
Pendenza delle falde compresa tra il 70% e l' 80%.
4. L'altezza massima degli edifici deve adeguarsi a quella dei fabbricati tipici per la porzione di nucleo in questione, al fine di salvaguardare il ritmo delle volumetrie e delle coperture esistenti.
5. Per le distanze valgono le norme dell'art. 9.
6. Per i posteggi fanno stato le norme dell'art. 32.
7. Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona e il grado II.
8. Per le zone NN in località "Pregossa" e "Vogorno in Dentro"
 - L'indice di sfruttamento massimo (Is) è lo 0.5
 - L'Indice di occupazione massimo(Io) è del 40%

Art. 29

Zona
residenziale
R2

Sono ammesse costruzioni per la residenza e il lavoro non molesto.
Le costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche particolari:

1. tetto a falde con colmo, coperture in piode, tegole di cemento di colore grigio ardesia o tradizionali di colore bruno.
2. L'altezza massima è di ml. 7,50. Per i declivi con pendenza superiore al 40% (ca. 36°) è concesso un abbuono di ml 1.50 per la formazione di muri di sostegno.
3. L'indice di sfruttamento massimo (Is) è lo 0.5
4. L'indice di occupazione massimo (Io) è del 40%
5. La lunghezza massima di facciata è di ml 25.00. La linea di colmo dovrà essere parallela alla facciata più lunga.
6. Per le distanze valgono le norme dell'art. 9.
7. Per i posteggi fanno stato le norme dell'art. 32.
8. Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

Art. 30

Zona residen-
ziale primaria
R2P

1. Sono ammesse costruzioni per la residenza primaria e il lavoro non molesto. Un terzo al massimo della SUL totale realizzata può essere utilizzata per la residenza secondaria.
2. Deroghe possono essere concesse dal Municipio (dopo la realizzazione dell'edificio), per motivi gravi, quali assenza per ragioni di lavoro, rapporti particolarmente stretti con il Comune, nel caso di successione per causa di morte, o simili.
3. Le residenze primarie esistenti all'entrata in vigore del PR sottostanno ai disposti del cpv. 1), salvo le deroghe come al cpv. 2).
4. Le residenze secondarie esistenti all'entrata in vigore delle presenti disposizioni possono essere mantenute dagli attuali proprietari e dai loro eredi. In caso di alienazione devono essere destinate alla residenza primaria, salvo le deroghe come al cpv. 2).
5. Le costruzioni devono avere le seguenti caratteristiche particolari:

- a) L'indice di sfruttamento massimo (Is) è lo 0.55
 - b) L'indice di occupazione massimo (Io) è del 40%
 - c) tetto a falde con colmo, coperture in piode, tegole di cemento di colore grigio ardesia o tradizionali di colore bruno.
 - d) L'altezza massima è di ml. 7,50. Per i declivi con pendenza superiore al 40% (ca. 36°) è concesso un abbuono di ml 1.50 per la formazione di muri di sostegno.
 - e) La lunghezza massima di facciata è di ml 25.00. La linea di colmo dovrà essere parallela alla facciata più lunga.
 - f) Per le distanze valgono le norme dell'art. 9.
6. Per i posteggi fanno stato le norme dell'art. 32.
7. - Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

- **Per il comparto in località Berzona**, ubicato tra la strada cantonale e il lago, è stata allestita una perizia fonica in ambito pianificatorio ("Analisi acustica per la delimitazione di una nuova zona edificabile" del 25.05.2010) allegata in appendice. Tale perizia indica una possibilità affinché siano rispettati i valori di pianificazione previsti dall'OIF.

I progetti di nuove costruzioni o di ampliamenti che interessano questi fondi dovranno tenere conto degli aspetti inerenti l'OIF proponendo mediante un progetto di dettaglio, che può anche differenziarsi da quello suggerito dalla perizia, opportune soluzioni architettoniche (orientamento dell'edificio, corretta disposizione dei locali sensibili al rumore, dimensionamento delle aperture verso la strada, ecc.) che garantiscano il rispetto dei VP (valori di pianificazione) e l'adeguato inserimento delle costruzioni dal profilo paesaggistico. Non è permessa l'edificazione di locali sensibili con finestre sul fronte rivolto verso l'asse stradale, rispettivamente è ammessa l'edificazione di locali sensibili con pareti vetrate non apribili e di locali non sensibili sul fronte verso l'asse stradale.

Art. 31
Zona a
carattere
lavorativo
Ar

- 1. Sono ammesse costruzioni a carattere artigianale o commerciale poco moleste o non moleste.
Sono ammesse unicamente le abitazioni destinate al personale di sorveglianza
- 2. L'indice di edificazione massimo (Ie) è 4 mc/mq, calcolato per la volumetria emergente dal terreno.
- 3. L'indice di occupazione è del 50%
- 4. L'altezza massima è di ml. 9.50.
- 5. Per le distanze valgono le norme dell'art. 9.
- 6. Per i posteggi fanno stato le norme dell'art. 32.
- 7. Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado III.
- 8. La zona artigianale è ubicata nel settore Ao di protezione delle acque. In questo senso chi costruisce o modifica impianti o vi esercita altra attività che rappresenta un pericolo per le acque, deve adottare misure di protezione delle acque imposte dalle circostanze, in particolare deve, come richiesto dall'art. 31 dell'OPAc;
 - 8.1 Adottare misure di cui all'Allegato 4, cifra 2 dell'OPAc
 - 8.2 Predisporre i necessari dispositivi di sorveglianza, di allarme e d'intervento.

C PIANO DEL TRAFFICOArt. 32
Autorimesse e
posteggi privati

Tutti i nuovi posteggi dovranno essere dimensionati secondo e le norme VSS-SNV (unione dei professionisti svizzeri della strada - Associazione svizzera di normalizzazione).

Per nuovi edifici, ricostruzioni, ampliamenti o cambiamenti sostanziali di destinazione di edifici esistenti, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse.

In particolare:

- a) per abitazioni, 1 posto auto ogni appartamento; per appartamenti superiori a mq 100, 1 posto auto ogni mq 100 di superficie utile lorda o frazione superiore;
- b) per uffici, 1 posto auto ogni mq 40 di superficie utile lorda;
- c) per negozi, 1 posto auto ogni mq 30 di superficie utile lorda;
- d) per esercizi pubblici, 1 posto auto ogni 4 posti a sedere e 1 posto auto ogni 3 letti;
- e) per motel, un posto ogni camera;
- f) per scuole, 1 posto ogni aula di classe;
- g) per sale di spettacolo, 1 posto ogni 15 posti a sedere ;
- h) per fabbriche e laboratori il numero di posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di 1 posto auto ogni 2 addetti;

Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo quando la formazione dei posteggi risultasse oggettivamente impossibile, o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali dei nuclei di vecchia formazione.

In questo caso il Municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo di fr. 3000.-. Tale valore, valido per l'anno 2010, verrà adeguato in base all'indice del costo della vita.

Art. 33
Posteggi
pubblici

Sono tutte le aree di stazionamento contrassegnate con colore giallo. La loro capienza approssimativa, destinazione e modalità d'uso è quella sotto-indicata:

| | <i>Capienza</i> | <i>Utilizzo</i> |
|-----|-----------------|---|
| P1 | 3 posti auto | frazione S.Bartolomeo |
| P2 | 18 posti auto | cimitero, teleferica Bardùghée, sentiero didattico |
| P3 | 19 posti auto | frazione S.Bartolomeo, chiesa, cimitero |
| P4 | 2 posti auto | frazione S.Bartolomeo |
| P5 | 18 posti auto | frazione di S. Antonio |
| P6a | 5 posti auto | frazione di S. Antonio, casa comunale, chiesa |
| P6b | 4 posti auto | frazione di S. Antonio, casa comunale, chiesa |
| P6c | 3 posti auto | casa comunale, chiesa |
| P7 | 10 posti auto | frazioni di Costa e S. Antonio |
| P8 | 14 posti auto | frazione di Pinel, sentiero escursionistico cantonale, sentieri dei monti |

| | | |
|-----|---------------|---|
| P9 | 10 posti auto | frazione di Costa Piana, sentiero escursionistico cantonale, sentieri dei monti |
| P10 | 10 posti auto | frazione di Berzona, sentiero escursionistico cantonale |
| P11 | 16 posti auto | frazione di Berzona |
| P12 | 4 posti auto | frazione di Berzona |

Art. 34
Percorsi
pedonali

All'interno delle zone edificabili i tracciati dei percorsi pedonali sono vincolanti. Il Municipio, tenuto conto delle condizioni locali, stabilirà la loro larghezza caso per caso.
Il tracciato dei percorsi pedonali (sentieri) situati all'esterno delle zone edificabili è indicativo.

D PIANO DELLE ATTREZZATURE ED EDIFICI
DI INTERESSE PUBBLICO O COLLETTIVO

Art. 35
Attrezzature
ed edifici
d'interesse pubblico
AP - EP

La zona definita per attrezzature ed edifici d'interesse pubblico o collettivo comprende tutte le aree segnate sul piano con colore verde.

Nel piano sono delimitate le seguenti aree:

- 1 Chiesa di S.Bartolomeo
- 2 Cimitero
- 3 Chiesa di S.Antonio
- 4 Casa e magazzino comunale
- 5 Casa parrocchiale
- 6 Sala multiuso e area di svago
- 7 Chiesa Madonna di Lourdes (Berzona)

- 8 Centro raccolta separata rifiuti
 - *L'area è riservata al deposito ed alla raccolta separata di rifiuti ingombranti, ecc. nonché al deposito del sale necessario per il servizio stradale invernale.*
 - *L'edificazione è ammessa nell'area vincolata indicata nel piano.*
 - *L'altezza massima delle costruzioni (al colmo in caso di copertura a falde) è di ml. 4.50 e non dovrà in ogni caso superare la quota del piano della strada cantonale.*

Fatta eccezione per gli edifici di culto, fanno stato le seguenti condizioni:

Nuove costruzioni, riattamenti, ricostruzioni o ampliamenti dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme estetiche e materiali stabilite per la zona limitrofa di PR.

- a) L'indice di occupazione massimo (Io) è del 40%

- b) Le altezze massime sono:
 - per la casa e magazzino comunale m 9.50 (H attuale)
 - per la casa parrocchiale m 7.50
 - per la sala multiuso e area di svago m 9.50
 - per il centro raccolta separata rifiuti, vedi punto 8

- c) Per le distanze valgono le norme dell'art. 9.

Devono essere osservate le normative in materia di prevenzione e rimozione delle barriere architettoniche.

Il grado di sensibilità ai rumori (art. 43 OIF) stabilito per la zona è il grado II.

E. SERVIZI TECNOLOGICI

Art. 36

Definizione

I piani dei servizi tecnologici specificano gli interventi inerenti all'acquedotto, alle canalizzazioni, alla depurazione e hanno un carattere indicativo.

Art. 37

Acquedotto

Valgono le norme del relativo regolamento comunale e regolamento acqua potabile, nonché i piani di rilievo e progetto.

Art. 38

Canalizzazioni

Valgono le normative della legge federale contro l'inquinamento delle acque e relativa ordinanza di applicazione e le norme della legge cantonale di applicazione, come pure le norme del relativo regolamento comunale.

| |
|--------------------------|
| IV. DISPOSIZIONI DIVERSE |
|--------------------------|

Art. 39
Contributi
comunali

Per tutti gli edifici ubicati nella zona del nucleo di vecchia formazione di Costa, il Comune concede un contributo unico delle maggiori spese rispetto ad un tetto in tegole (dedotti eventuali altri sussidi), per l'esecuzione dei tetti in piode previsti dall'art. 27.2.d.

Il contributo viene indistintamente determinato in ragione del 50% per i proprietari con domicilio a Vogorno e del 10% per i rimanenti possessori.

Nella determinazione del contributo sarà tenuto conto dello stato di conservazione dell'edificio da riattare e dell'effettiva necessità di rifacimento del tetto.

Il contributo sarà vincolato per la durata di dieci anni, pena la restituzione proporzionale se vi sarà alienazione della proprietà in oggetto prima della scadenza del vincolo (sono esclusi i casi di cessione ereditaria).

Art. 40
Entrata in
vigore

Il presente PR, adottato dal Consiglio comunale il **20-10-2010**, è entrato in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato del **1 febbraio 2012**.

V. ALLEGATI

Inventario dipinti murali Art. 20 - 2.3

Fonte: Centro di dialettologia e di etnografia, Cantone Ticino - Ufficio beni culturali

| N° inventario | | N° scheda | N° Mappale | Tipo | Località | Frazione | Dia |
|---------------|----|-----------|------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|
| 2001 | 3 | 3409 | 938 | Dipinto murale | Fontöbbia | | 995/482-484 |
| 2001 | 5 | 3267 | 932 | Dipinto murale | Mürett | Berzona | 995/491-494 |
| 2001 | 6 | 3268 | 1053 | Dipinto murale | Lignasca | | 995/495-498 |
| 2001 | 7 | 3269 | 1053 | Dipinto murale | Lignasca | | 995/498-501 |
| 2001 | 8 | 3270 | 1065 | Dipinto murale | Lignasca (Montagna) | | 995/502-511 |
| 2001 | 11 | 3287 | 481 | Dipinto murale | Val Porta (Galleria) | | 995/533-536 |
| 2001 | 12 | 3326 | 1461 | Dipinto murale | | Sant'Antonio | 995/537-541 |
| 2001 | 13 | 3404 | 1506 | Dipinto murale | | Sant'Antonio | 995/542-546 |
| 2001 | 14 | 3325 | 1521 | Dipinto murale | | Sant'Antonio | 995/547-550 |
| 2001 | 16 | 3407 | 475 | Dipinto murale | Caslitt | | 995/562-565 |
| 2001 | 17 | 3364 | 488 | Dipinto murale | Pinell | | 995/566-571 |
| 2001 | 20 | 3290 | 1557 | Dipinto murale | | Chiossi | 995/587-589 |
| 2001 | 21 | 3291 | 408 | Dipinto murale | | Chiossi | 995/590-597 |
| 2001 | 22 | 3293 | 1278 | Dipinto murale | Costapiana | | 995/598-601 |
| 2001 | 25 | 3324 | 304 | Dipinto murale | Monti (Cor Növ) | | 995/647-650 |
| 2001 | 30 | 3394 | 292 | Dipinto murale | Belvedere | | 995/677-679 |
| 2001 | 33 | 3393 | 1361 | Dipinto murale | | Vogorno Dentro | 995/700-707 |
| 2001 | 34 | 3391 | 1317 | Dipinto murale | Pregossa | Vogorno Dentro | 995/708-713 |
| 2001 | 35 | 3392 | 196 | Dipinto murale | Costa (Pregossa) | Vogorno Dentro | 995/714-722 |
| 2001 | 37 | 3390 | 250 | Dipinto murale | Cortoi | | 995/735-740 |
| 2001 | 41 | 3331 | 1574 | Dipinto murale | | San Bartolomeo | 995/779-783 |
| 2001 | 43 | 3345 | 1288 | Dipinto murale | | San Bartolomeo | 995/787-789 |
| 2001 | 44 | 3347 | 1295 | Dipinto murale | | San Bartolomeo | 995/790-797 |
| 2001 | 45 | 3349 | 1302 | Dipinto murale | | San Bartolomeo | 995/798-800 |
| 2001 | 46 | 3358 | 97 | Dipinto murale | Pian Sedicc | | 995/801-804 |
| 2001 | 47 | 3359 | 1583 | Dipinto murale | Pian Sedicc | | 995/805-810 |
| 2001 | 48 | 3360 | 89 | Dipinto murale | Pian Sedicc | | 995/811-815 |